**CICLO DI INCONTRI SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE**

**Materiale di supporto al webinar del 25 maggio 2023**

**(a cura del personale di ricerca UNITE)**

***“Le modifiche relative al giudizio di appello”***

**Argomenti trattati:**

**Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello; la reintroduzione del giudice istruttore; improcedibilità, inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello; trattazione e decisione; il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione da parte del giudice di merito ex art. 363 *bis* c.p.c.; l’appello incidentale.**

Sommario

[I PROVVEDIMENTI SULLA ESECUZIONE PROVVISORIA NEL GIUDIZIO DI APPELLO 3](#_Toc140494402)

[LA REINTRODUZIONE DEL CONSIGLIERE ISTRUTTORE 6](#_Toc140494403)

[IMPROCEDIBILITÀ DELL’APPELLO 8](#_Toc140494404)

[INAMMISSIBILITÀ O MANIFESTA INFONDATEZZA DELL’APPELLO 12](#_Toc140494405)

[PRONUNCIA SULL’INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO 14](#_Toc140494406)

[DECISIONE A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE 16](#_Toc140494407)

[DECISIONE 18](#_Toc140494408)

[RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE 20](#_Toc140494409)

[IL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE 22](#_Toc140494410)

[L’APPELLO INCIDENTALE 24](#_Toc140494411)

# I PROVVEDIMENTI SULLA ESECUZIONE PROVVISORIA NEL GIUDIZIO DI APPELLO

**(Art. 351 c.p.c.)**

La Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha inciso significativamente anche sulla disciplina relativa al giudizio di appello, di cui al Capo II, Titolo III, Libro II, del codice di procedura civile.

Quanto ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, in particolare, giova richiamare il rinnovato disposto di cui all’art. 351 c.p.c.[[1]](#footnote-1) Il co. 1 di questo articolo, infatti, rinvia ai commi 1 e 2 dell’art. 283 c.p.c.[[2]](#footnote-2), i quali prescrivono che il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare **manifestamente fondata** o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un **pregiudizio grave e irreparabile**, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

Tale istanza può essere proposta o **riproposta** nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.

Sull’istanza il giudice deve provvedere con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.

Nella formulazione precedente al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le richiamate disposizioni dell’art. 283 c.p.c. ammettevano la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata in presenza di “gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”[[3]](#footnote-3); in altre parole, la formulazione letterale della norma lasciava intendere che per concedere la sospensione occorresse il solo presupposto del ***periculum in mora***(rischio di subire un pregiudizio grave e irreparabile), e non anche quello del ***fumus boni iuris*** (manifesta fondatezza).

La nuova formulazione del co. 1 dell’art. 283 c.p.c. tenta di superare questi dubbi: dalla scelta del legislatore di utilizzare la congiunzione “o” sembrerebbe che per la concessione della tutela cautelare sia necessaria la sussistenza, **alternativamente**, di uno solo dei presupposti, quindi o il *fumus boni iuris*, o il *periculum in mora*.

Il co. 1 dell’art. 351 c.p.c. prosegue specificando che, se nominato, il giudice istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata **prima dell’udienza di comparizione** (art. 351, co. 2, c.p.c.).

Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio (art. 351, co. 2, c.p.c.).

L’art. 351 c.p.c. prosegue indicando le fasi della procedura per l’emanazione dell’ordinanza sulla sospensione.

Ai sensi del co. 3, in particolare, il presidente del collegio o il tribunale, con **decreto** in calce al ricorso, ordina la **comparizione delle parti** in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all’istruttore o davanti a sé.

Con lo stesso decreto, se ricorrono **giusti motivi di urgenza**, può disporre provvisoriamente **l’immediata sospensione** dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Infine, il co. 4 dell’art. 351 c.p.c. contempla la possibilità, per il giudice, di provvedere sulla questione rinviando alla **trattazione orale** della causa. Più in dettaglio, il giudice, all’udienza prevista dal co. 1, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281 *sexies* c.p.c.[[4]](#footnote-4) Davanti alla corte di appello, se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al co. 3, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

# LA REINTRODUZIONE DEL CONSIGLIERE ISTRUTTORE

**(Art. 349 *bis* c.p.c.[[5]](#footnote-5))**

Il d.lgs. n. 149/2022 reintroduce nel giudizio d’appello la figura del **consigliere istruttore**, che ha il compito di svolgere tutte le attività che precedono la decisione, in modo analogo a quanto avviene nel processo ordinario di cognizione ove, nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione collegiale, è prevista la nomina del giudice istruttore.

La figura del consigliere istruttore era già disciplinata nel modello tradizionale del giudizio d’appello, ma successivamente la disposizione fu abrogata per privilegiare la collegialità del giudizio e per esigenze di concentrazione del processo di secondo grado che, negli auspici del legislatore, doveva tendenzialmente concludersi in una sola udienza.

In senso opposto, nel 2011 fu introdotta la figura del **consigliere delegato**, quale componente del collegio a cui il presidente poteva delegare l’assunzione dei mezzi di prova[[6]](#footnote-6).

Ai sensi del nuovo art. 349 *bis*, co. 1, c.p.c., quando l’appello è proposto dinanzi alla corte d’appello, il presidente può:

* Nominare un relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale,

Oppure

* Designare un componente del collegio per la trattazione e l’istruzione della causa.

Ai sensi del co. 2 dell’art. 349 *bis* c.p.c., il presidente o il consigliere istruttore possono differire la data della prima udienza fino ad un massimo di **45 giorni**. In tal caso, il cancelliere deve darne comunicazione alle parti e, di conseguenza, sarà differito anche il termine per la costituzione in giudizio dell’appellato.

**COMPITI DEL CONSIGLIERE ISTRUTTORE:**

Spettano al consigliere istruttore tutte le attività che precedono la fase decisoria.

In particolare, ai sensi dell’art. 350, 1° e 2° comma c.p.c.[[7]](#footnote-7), egli deve:

* Verificare la regolare costituzione del giudizio e, eventualmente, ordinarne l’integrazione;
* Disporre la notificazione delle impugnazioni relative a cause scindibili ai sensi dell’art. 332 c.p.c.;
* Dichiarare la contumacia dell’appellato oppure disporre che sia rinnovata la notificazione dell’atto di appello;
* Provvedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.

Il co. 3 dell’art. 350 c.p.c.[[8]](#footnote-8) attribuisce al consigliere istruttore il potere di valutare se ricorrono le ipotesi:

* di cui all’art. 348 *bis* c.p.c., ossia l’inammissibilità o la manifesta infondatezza dell’appello;
* di manifesta fondatezza;
* di ridotta complessità o urgenza della causa.

In tutti questi casi, il consigliere istruttore, dopo aver sentito le parti, può disporre la discussione orale ai sensi dell’art. 350 *bis* c.p.c. che, stante il rinvio all’art. 281 *sexies* c.p.c., si svolge senza il deposito delle note scritte prima dell’udienza di discussione della causa.

Quando non provvede in tal senso, il co. 4 dell’art. 350 c.p.c.[[9]](#footnote-9) prevede che il consigliere istruttore possa:

* procedere al tentativo di conciliazione e, quando occorre, ordinare la comparizione personale delle parti;
* e debba altresì procedere alla decisone sulle eventuali richieste istruttorie[[10]](#footnote-10).

# IMPROCEDIBILITÀ DELL’APPELLO

**(Art. 348 c.p.c.)**

Ai sensi del disposto di cui all’art. 348 c.p.c.[[11]](#footnote-11), l'appello è dichiarato **improcedibile**, **anche d'ufficio**, in **due ipotesi**:

1. se l'APPELLANTE non si costituisce nei termini (co. 1);
2. se l'APPELLANTE, anteriormente costituito, non compare né alla prima udienza, né alla successiva udienza di rinvio fissata dal Collegio con ordinanza non impugnabile (co. 2).

Dalla declaratoria di improcedibilità dell’appello consegue il **passaggio in giudicato** della sentenza impugnata.

L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile, infatti, *ex* art. 358 c.p.c.[[12]](#footnote-12), **non può essere riproposto**, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge per la proposizione del gravame (c.d. **principio di consumazione del potere di impugnazione**, il quale presuppone che, al tempo della proposizione della seconda impugnazione, sia già intervenuta la declaratoria della improcedibilità/inammissibilità del primo appello, v. sul punto Cass. Civ. Sez. Un. n. 16598/2016[[13]](#footnote-13)).

Tuttavia, si precisa che fino alla pronuncia di inammissibilità o improcedibilità, nulla impedisce di proporre una nuova impugnazione della stessa specie entro i termini; quindi, si può comunque ammettere l’ammissibilità di una rinnovazione-sostituzione dell’atto di appello, purché tempestiva rispetto al termine di decadenza[[14]](#footnote-14).

L’impugnazione incidentale tardiva eventualmente proposta dall’appellato, inoltre, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, **perde ogni efficacia**, *ex* art. 334, co. 2, c.p.c.[[15]](#footnote-15).

**Prima ipotesi di improcedibilità:**

**LA MANCATA COSTITUZIONE DELL’APPELLANTE**

Ai sensi dell'art. 348, co. 1, c.p.c., la mancata costituzione in termini dell'appellante determina l'improcedibilità dell'appello.

* Si rammenti, sul punto, che la costituzione dell’appellante, *ex* art. 347 c.p.c.[[16]](#footnote-16), deve avvenire secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale e, dunque, in ossequio al disposto di cui all’art. 165 c.p.c.[[17]](#footnote-17), **entro 10 giorni dalla notificazione della citazione all’appellato**.
* Il suddetto termine decorre dal momento del **perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario** e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione (v. Cass. civ. n. 9329/2010).
* Nei giudizi di appello con pluralità di appellati, inoltre, l'appellante deve costituirsi **entro dieci giorni dalla prima notificazione**, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell’appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile (v. Cass. civ. n. 6963/2019).

A ciò si aggiunga che:

* La sanzione dell’improcedibilità dell’appello **prescinde** **completamente** **dalla condotta processuale dell'appellato** e, dunque, dalla sua costituzione e comparizione;
* Nel giudizio di appello non trova applicazione l’art. 171 c.p.c.[[18]](#footnote-18)

**ATTENZIONE:**

* *Il disposto di cui all’art. 348 c.p.c. commina la sanzione dell’improcedibilità per l'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante, ma non anche per il mancato rispetto delle* ***forme di costituzione****, sicché, essendo il* ***regime dell'improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità****, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge* ***soggiace al regime della nullità e, quindi, anche al principio del raggiungimento dello scopo*** (Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 8951 del 30 marzo 2023).
* *La* ***tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione*** *(c.d. velina) in luogo dell'originale* ***non determina l'improcedibilità del gravame*** *ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una* ***nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile****, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all’art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell’originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all’originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine* ex *art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l’appellante di chiedere la remissione in termini* ex *art. 153 c.p.c. (o 184* bis *c.p.c., “ratione temporis” applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello* (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 16598 del 5 agosto 2016).

**Seconda ipotesi** **di improcedibilità:**

**LA MANCATA COMPARIZIONE DELL’APPELLANTE**

Ai sensi dell’art. 348, co. 2, c.p.c., se l'appellante, **anteriormente costituito**, **non compare alla prima udienza**, il collegio, con **ordinanza non impugnabile** e **indipendentemente dalla costituzione e comparizione dell'appellato**, rinvia la causa ad una successiva udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante.

Se anche **alla nuova udienza l'appellante non compare**, **l'appello è dichiarato improcedibile** **anche d'ufficio**.

Se alla nuova udienza, tuttavia, **nessuna delle parti costituite compare**, troverà applicazione il disposto di cui all’art. **309 c.p.c.**[[19]](#footnote-19) Il collegio, pertanto, provvederà alla fissazione di un'udienza successiva, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo se nessuna delle parti compare all'udienza di rinvio.

**LA RIFORMA CARTABIA**

Il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha arricchito il disposto di cui all’art. 348 c.p.c. di un nuovo comma (**il terzo**), in forza del quale:

* L’improcedibilità è dichiarata con **sentenza**;
* davanti alla Corte di appello il giudice istruttore, se nominato, pronuncia l’improcedibilità con **ordinanza reclamabile** nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178 c.p.c.[[20]](#footnote-20);
* in caso di **reclamo** avverso l’ordinanza di improcedibilità dell’appello, il collegio provvede in camera di consiglio *ex* art. 308, co. 2, c.p.c.[[21]](#footnote-21):
* con **sentenza**, se respinge il reclamo;
* con **ordinanza** non impugnabile, se l’accoglie.

# INAMMISSIBILITÀ O MANIFESTA INFONDATEZZA DELL’APPELLO

**(Art. 348 *bis* c.p.c.[[22]](#footnote-22))**

Con la riforma del 2012 (c.d. Decreto Sviluppo, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134) il legislatore aveva introdotto nel tessuto del codice di procedura civile un **filtro di ammissibilità** (invero fondatezza) **dell’appello**, quale strumento deflattivo finalizzato a colpire le impugnazioni – procedibili e ammissibili in rito – **prive di ragionevole probabilità di accoglimento nel merito**, secondo una **valutazione prognostica** effettuata dal giudice d’appello in via preliminare rispetto alla trattazione del giudizio.

L’art. 348 *bis* c.p.c., nella sua precedente formulazione, infatti, statuiva espressamente:

*Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente* ***quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta****.*

**ATTENZIONE: PRECEDENTE FORMULAZIONE**

*Il primo comma non si applica quando:*

1. *l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;*

*b) l’appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.*

**LA RIFORMA CARTABIA**

Il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha **riformato integralmente** la disposizione in commento, la quale oggi si limita a statuire che:

* il giudice, quando ravvisa che l'impugnazione è **inammissibile** (in rito)[[23]](#footnote-23) o **manifestamente infondata** (nel merito), dispone la **discussione orale** della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 *bis* c.p.c.[[24]](#footnote-24) (e, dunque, *ex* art. 281 *sexies* c.p.c.);
* se è proposta impugnazione incidentale, si provvede in tal senso solo quando i **presupposti per la declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale**. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

# PRONUNCIA SULL’INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO

**(Art. 348 *ter* c.p.c.[[25]](#footnote-25) - abrogato)**

La riforma Cartabia ha disposto l’abrogazione dell’art. 348 *ter* c.p.c., il quale, tuttavia, **continua a trovare applicazione con rifermento ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023**.

Per questo motivo, appare opportuno rammentare il contenuto - *ante* riforma - della disposizione in commento, secondo la quale:

* all’udienza di cui all’articolo 350 c.p.c.[[26]](#footnote-26), il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, **dichiara inammissibile l'appello** **con ordinanza succintamente motivata**[[27]](#footnote-27), anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi, **provvedendo altresì sulle spese di lite**;
* l’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando **sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale** **ricorrono i presupposti** di cui al primo comma dell'articolo 348 *bis*. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza;
* quando è pronunciata l’inammissibilità, **contro il provvedimento di primo grado può essere proposto** **ricorso per Cassazione**[[28]](#footnote-28);
* quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto **esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360 c.p.c.**[[29]](#footnote-29);
* la disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a (formulazione *ante* Cartabia)[[30]](#footnote-30), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.

# DECISIONE A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE

**(Art. 350 *bis* c.p.c.)**

L’art. 350 *bis* c.p.c.[[31]](#footnote-31) disciplina la decisione a seguito di discussione orale della causa.

Nello specifico, il giudice, nei casi di **inammissibilità** e **manifesta infondatezza** dell’appello (art. 348 *bis* c.p.c.[[32]](#footnote-32)), nonché quando l’impugnazione appaia **manifestamente fondata**, o comunque quando lo ritenga **opportuno** in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza della causa (art. 350, co. 3, c.p.c.[[33]](#footnote-33)), deve procedere ai sensi dell’articolo 281 *sexies*[[34]](#footnote-34), quindi rinviando alla trattazione orale della causa (art. 350 *bis*, co. 1, c.p.c.).

Al co. 2, il medesimo articolo definisce la procedura: l’istruttore, dinanzi alla corte di appello, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti un termine per depositare le note conclusionali, che deve necessariamente essere antecedente alla data dell’udienza. Ancora, all’udienza fissata l’istruttore deve svolgere la relazione orale della causa.

Il terzo ed ultimo comma dell’art. 350 *bis* c.p.c. precisa che la sentenza emessa in trattazione orale è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi, o mediante rinvio a precedenti conformi.

# DECISIONE

**(Art. 352 c.p.c.)**

L’art 352 c.p.c.[[35]](#footnote-35), a sua volta, indica la disciplina della fase decisoria in grado di appello.

Ai sensi del co. 1, l’istruttore, esaurite le attività di trattazione della causa (art. 350 c.p.c.) e quelle (eventuali) relative ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria (art. 351 c.p.c.[[36]](#footnote-36)), quando non ritiene di procedere ai sensi dell’articolo 350 *bis*, quindi di dover decidere a seguito di discussione orale della causa, fissa davanti a sé **l’udienza di rimessione della causa in decisione**.

Contestualmente l’istruttore assegna alle parti **tre termini perentori**, salvo che queste non vi rinuncino espressamente:

1) un termine non superiore a **sessanta giorni prima** dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola **precisazione delle conclusioni**;

2) un termine non superiore a **trenta giorni prima** dell’udienza per il deposito delle **comparse conclusionali**;

3) un termine non superiore a **quindici giorni prima** per il deposito delle **note di replica**.

All’udienza, poi, la causa viene trattenuta in decisione.

Davanti alla corte di appello, l’istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza andrà depositata entro sessanta giorni[[37]](#footnote-37).

# RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE

**(ART. 354 C.P.C.)**

L’art. 354 c.p.c.[[38]](#footnote-38) definisce l’ipotesi di rimessione al primo giudice e la disciplina applicabile.

Il co. 1 di questo articolo elenca le ipotesi in cui il giudice d’appello deve pronunciare una sentenza con cui rimette la causa al primo giudice:

1. quando il giudice dichiara la nullità della notificazione dell’atto introduttivo[[39]](#footnote-39), e riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio;
2. o quando dichiara la nullità della notificazione dell’atto introduttivo e riconosce che non doveva essere estromessa una parte[[40]](#footnote-40);
3. o se la sentenza di primo grado viene dichiarata nulla per mancanza della sottoscrizione del giudice (art. 161, co. 2, c.p.c.[[41]](#footnote-41)).

Di conseguenza, le parti sono tenute a riassumere il processo entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla notificazione della sentenza di rimessione (art. 354, co. 2, c.p.c.). Questo termine viene interrotto se contro la sentenza d’appello viene proposto **ricorso per Cassazione** (art. 354, co. 2, c.p.c.).

**N.B.:** Se il giudice d’appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice, o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che altrimenti sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione dell’attività istruttoria *ex* art 356 c.p.c.[[42]](#footnote-42) (art. 354, co. 3, c.p.c.).

# 

# IL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE

**(ART. 363 *BIS* C.P.C.[[43]](#footnote-43))**

“Una innovazione particolarmente significativa della legge delega”[[44]](#footnote-44) è stata l’introduzione della possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto che presenti determinati requisiti di rilevanza, di sottoporla direttamente alla Corte di Cassazione per la risoluzione, assolvendo alla sua funzione nomofilattica[[45]](#footnote-45).

Il riferimento al “**giudice di merito**” è generico, pertanto, comprende tanto il giudice di pace, quanto il tribunale e la corte d’appello.

Condizione necessaria per poter procedere al rinvio è che il giudice abbia previamente sentito le parti, provocando il **contraddittorio** sulla questione.

Non sono previste preclusioni temporali e la decisione del rinvio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito (“può disporre”).

La questione su cui la Corte di cassazione può essere chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale deve essere “esclusivamente” di diritto e deve trattarsi di:

1. UNA QUESTIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE ANCHE PARZIALE DEL GIUDIZIO E NON DEVE ESSERE STATA ANCORA RISOLTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE;
2. UNA QUESTIONE CHE PRESENTA GRAVI DIFFICOLTA’ INTERPRETATIVE;
3. UNA QUESTIONE SUSCETTIBILE DI PORSI IN NUMEROSI GIUDIZI.

L’ordinanza deve essere motivata[[46]](#footnote-46) e, in particolare, con riferimento all’esistenza di gravi difficoltà interpretative, *ex* n. 2, art. 363 *bis* c.p.c., è previsto che il giudice debba dare atto delle diverse e possibili interpretazioni.

Il rinvio determina la sospensione del giudizio di merito dal giorno del deposito dell’ordinanza, tuttavia, è consentito il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie che sono indipendenti rispetto alla risoluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

L’ordinanza è trasmessa immediatamente alla Corte di Cassazione e comunicata alle parti. Peraltro, il nuovo art. 137 *ter* disp. att. c.p.c., n. 1) dispone che tali provvedimenti debbano essere pubblicati sul sito istituzionale della Corte di Cassazione[[47]](#footnote-47).

Il primo Presidente, entro 90 giorni:

* Assegna la questione alle Sezioni Unite o alla sezione semplice per l’enunciazione del principio di diritto;

Oppure

* Dichiara con decreto l’inammissibilità della questione per mancanza di una o più delle condizioni necessarie.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, nel procedimento è prevista la requisitoria scritta del PM e la facoltà delle parti di depositare brevi memorie.

Dopo la decisione, gli atti sono restituiti al giudice di merito che, nel decidere, è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte. Inoltre, anche in caso di estinzione, la pronuncia resta vincolante in un eventuale nuovo giudizio in cui sia riproposta la medesima domanda tra le stesse parti.

# L’APPELLO INCIDENTALE

**(Art. 343 c.p.c.)**

Il D.lgs. n. 149/2022, infine, ha innovato il disposto di cui all’art. 343 c.p.c.[[48]](#footnote-48), afferente al c.d. appello incidentale.

Com’è noto, l’istituto in parola consente di concretizzare nel giudizio di appello il principio del c.d. *simultaneus processus*, il quale impone la trattazione unitaria delle varie impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza: ogni impugnazione successiva alla *principale*, infatti, deve proporsi in forma *incidentale*, innestandosi all'interno del procedimento già avviato con il gravame principale[[49]](#footnote-49).

Tanto premesso, giova evidenziare che il rinnovato disposto di cui all’art. 343 c.p.c. indica espressamente (e non più mediante il rinvio all’art. 166 c.p.c.) il termine per l’appello incidentale: lo stesso, infatti, deve essere proposto – a pena di decadenza - nella comparsa di risposta depositata **almeno 20 giorni prima** dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o dell’udienza fissata a norma dell’articolo 349 bis, secondo comma, c.p.c.[[50]](#footnote-50)

A ben vedere, dunque, nella sostanza, non ci sono variazioni rispetto al passato. L’intervento sul testo dell’art. 343 c.p.c., tuttavia, si è reso necessario in ragione della rinnovata disciplina della fase introduttiva di primo grado, che conosce, all’esito della riforma, una scansione temporale differente da quella del processo di appello. La conservazione del vecchio riferimento all’art. 166 c.p.c., infatti, avrebbe comportato l’applicazione in fase di gravame dei più ampi termini previsti oggi per la costituzione del convenuto in primo grado (70 giorni prima dell’udienza).

Occorre precisare, tuttavia, che deposito della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale è idoneo a costituire il contraddittorio in ordine a tale gravame solamente nei confronti delle parti costituite. Nell'ipotesi di parti contumaci, invece, è sempre richiesta la notificazione alle stesse del relativo atto *ex* art. 292 c.p.c.[[51]](#footnote-51).

In ogni caso, in ossequio al secondo comma dell’art. 343 c.p.c., quando l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello può essere proposto nella **prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.**

1. **Art. 351 c.p.c.** “Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria”:

   *Sull’istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l’istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.*

   *La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Davanti alla corte d’appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.*

   *Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all’istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.*

   *Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281* sexies*. Davanti alla corte di appello, se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.* [↑](#footnote-ref-1)
2. **Art. 283 c.p.c.** “Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello”:

   *Il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.*

   *L’istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.*

   *Se l’istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Art. 283 c.p.c., “Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello”, ante riforma Cartabia, fino al 28.02.2023:

   *Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.*

   *Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.*  [↑](#footnote-ref-3)
4. **Art. 281 *sexies* c.p.c.** “Decisione a seguito di trattazione orale”:

   *Se non dispone a norma dell’articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.*

   *In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.*

   *Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.* [↑](#footnote-ref-4)
5. **Art. 349 *bis* c.p.c.** “Nomina dell’istruttore”:

   *Quando l’appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa.*

   *Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.*  [↑](#footnote-ref-5)
6. **Art. 350, co. 1, c.p.c. (abrogato)** “Trattazione”:

   *Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale, il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.* [↑](#footnote-ref-6)
7. **Art. 350, 1° e 2° comma c.p.c.** “Trattazione”:

   *Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.*

   *Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.* [↑](#footnote-ref-7)
8. **Art. 350, 3° comma, c.p.c.** “Trattazione”:

   *Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348* bis*il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350 bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.* [↑](#footnote-ref-8)
9. **Art. 350, co. 4, c.p.c.** “Trattazione”:

   *Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse.* [↑](#footnote-ref-9)
10. Spetterà, quindi, al consigliere istruttore anche valutare l’eventuale richiesta di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti che la parte dimostri di non aver potuto produrre prima per causa ad essa non imputabile, ai sensi dell’art. 345, co. 3, c.p.c. [↑](#footnote-ref-10)
11. **Art. 348 c.p.c.** “Improcedibilità dell’appello”:

    *L’appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.*

    *Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.*

    *L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma*. [↑](#footnote-ref-11)
12. **Art. 358 c.p.c.** “Non riproponibilità di appello dichiarato inammissibile o improcedibile”:

    *L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Giova rammentare, infatti, che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 16598 del 5 agosto 2016, “*la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - della declaratoria della improcedibilità del primo appello. Ne segue che, quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine per l’esercizio del diritto di appellare non sia decorso. Per la verifica della tempestività del secondo appello occorre aver riguardo non al termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., ma a quello breve di cui all'art. 325 c.p.c., il quale, solo in difetto di notificazione della sentenza appellata anteriormente a quella del primo appello in modo idoneo a farlo decorrere (art. 285 c.p.c.), decorre dalla data di perfezionamento per il destinatario della notificazione della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata idonea a determinare il decorso del termine breve. Va precisato, per completezza: a) che, potendo darsi il caso di tardiva iscrizione a ruolo di un appello senza notificazione della citazione, in questa ipotesi occorrerà considerare che il termine breve, secondo il criterio di equipollenza, non sarà decorso; b) che i principi indicati valgono anche per l'ipotesi di un primo appello dichiarato inammissibile; c) che essi operano anche con riferimento ai riti diversi d quelli ordinari, con gli adattamenti richiesti da essi (si veda, per il rito del lavoro, Cass. n. 6517 del 1982)”.* [↑](#footnote-ref-13)
14. V. Cass., sez. un., 9 marzo 2020, n. 6691. [↑](#footnote-ref-14)
15. **Art. 334 c.p.c.** “Impugnazioni incidentali tardive”:

    *Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.*

    *In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.* [↑](#footnote-ref-15)
16. **Art. 347 c.p.c.** “Forme e termini della costituzione in appello”:

    *La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.*

    *L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.*

    *Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.* [↑](#footnote-ref-16)
17. **Art. 165 c.p.c.** “Costituzione dell'attore”:

    *L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.*

    *Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.* [↑](#footnote-ref-17)
18. **Art. 171 c.p.c.** “Ritardata costituzione delle parti”:

    *Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.*

    *Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167.*

    *La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'art. 166 è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.*

    Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che: “*L’art. 347, comma primo, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 c.p.c. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli”* (Cass., sez. un., 18 maggio 2011, n. 10864). [↑](#footnote-ref-18)
19. **Art. 309 c.p.c.** “Mancata comparizione all’udienza”:

    *Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181.* [↑](#footnote-ref-19)
20. **Art. 178 c.p.c.** “Controllo del collegio sulle ordinanze”:

    *Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.*

    *L’ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.*

    *Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.*

    *Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.*

    *Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme col decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.* [↑](#footnote-ref-20)
21. **Art. 308 c.p.c.** “Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza”:

    *L’ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dall'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto.*

    *Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile se l’accoglie.* [↑](#footnote-ref-21)
22. **Art. 348 *bis* c.p.c.** “Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello”:

    *Quando ravvisa che l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350* bis*.*

    *Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza*. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ad esempio, per la mancanza di tempestività dell’impugnazione (*ex* artt. 325 e 327 c.p.c.), di specificità dei motivi di appello (*ex* art. 342 c.p.c. - V. per la giurisprudenza ante riforma Cass. Civ. Sez. Un. 16/11/2017, n.27199), di ottemperamento all’ordine di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili (art. 331 c.p.c.), per acquiescenza (*ex* art. 329 c.p.c.), a causa della proposizione di un gravame in difetto delle condizioni per impugnare o avente ad oggetto una domanda nuova (*ex* art. 345 c.p.c.).

    È inammissibile, inoltre, l'appello avverso sentenza ex art. 308, comma 2 c.p.c. (reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore), promosso con citazione anziché con ricorso, salvo conversione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., operante quando, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato, non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella Cancelleria del giudice (v. Cass., sez. un., 08 ottobre 2013, n.22848).

    Al contrario, l'appello proposto dinanzi a un giudice diverso da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità della impugnazione, ma è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della *translatio* *iudicii*, sia nell'ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice territoriale non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nella ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame (v. Cass., sez. un., 14 settembre 2016, n. 18121. [↑](#footnote-ref-23)
24. **Art. 350 *bis* c.p.c.** “Decisione a seguito di discussione orale”:

    *Nei casi di cui agli articoli 348 bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281* sexies*.*

    *Dinanzi alla corte di appello l’istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa.*

    *La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.* [↑](#footnote-ref-24)
25. **Art. 348 *ter* c.p.c.** “Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello”:

    *All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91.*

    *L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.*

    *Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.*

    *Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.*

    *La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.* [↑](#footnote-ref-25)
26. **Art. 350 c.p.c.** “Trattazione”:

    *Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.*

    *Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.*

    *Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348* bis *il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350* bis*. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.*

    *Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse*”. [↑](#footnote-ref-26)
27. Avverso tale ordinanza è sempre ammissibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 comma 7 Cost. limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all'ordinanza in questione, dovendo in particolare escludersi tale compatibilità in relazione alla denuncia di omessa pronuncia su di un motivo di appello, attesa la natura complessiva del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonché a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione (V. sul punto, Cass. Civ. Sez. Un., 02/02/2016, n. 1914). [↑](#footnote-ref-27)
28. Nell’ipotesi di ordinanza di inammissibilità dell’appello emessa ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c., la parte che proponga ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare la copia autentica della sentenza impugnata e a dare prova della tempestività del ricorso attraverso il deposito della copia autentica dell'ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione, potendo comunque la corte, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi, rilevare il rispetto dei termini per impugnare in esito alla trasmissione del fascicolo d'ufficio che il ricorrente deve richiedere ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c.(V. Cass., sez. un., 13 dicembre 2016, n. 25513). [↑](#footnote-ref-28)
29. **Art. 360 c.p.c.** “Sentenze impugnabili e motivi di ricorso”:

    *Le sentenze pronunziate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:*

    *1) per motivi attinenti alla giurisdizione;*

    *2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;*

    *3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;*

    *4) per nullità della sentenza o del procedimento;*

    *5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.*

    *Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.*

    *Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.*

    *Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma.*

    *Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.* [↑](#footnote-ref-29)
30. **Art. 348 *bis* c.p.c. (*ante* riforma):** “Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello”.

    *Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.*

    *Il primo comma non si applica quando:*

    *a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.* [↑](#footnote-ref-30)
31. **Art. 350 *bis* c.p.c.** “Decisione a seguito di discussione orale”:

    *Nei casi di cui agli articoli 348 bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell’articolo 281 sexies.*

    *Dinanzi alla corte di appello l’istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell’udienza. All’udienza l’istruttore svolge la relazione orale della causa.*

    *La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.*

    (https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iii/capo-ii/art350bis.html, *link* consultato il 23 maggio 2023). [↑](#footnote-ref-31)
32. **Art. 348 *bis* c.p.c.** “Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello”:

    *Quando ravvisa che l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall’articolo 350* bis*.*

    *Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.*

    (https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iii/capo-ii/art348bis.html, *link* consultato il 23 maggio 2023). [↑](#footnote-ref-32)
33. **Art. 350c.p.c.** “Trattazione”:

    *Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è affidata all’istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.*

    *Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, dichiara la contumacia dell’appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.*

    *Quando rileva che ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 348 bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell’articolo 350 bis. Allo stesso modo può provvedere quando l’impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza della causa.*

    *Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l’assunzione davanti a sé delle prove ammesse.*

    (https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iii/capo-ii/art350.html, *link* consultato il 23 maggio 2023). [↑](#footnote-ref-33)
34. **Art. 281 *sexies* c.p.c.** “Decisione a seguito di trattazione orale”:

    *Se non dispone a norma dell’articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.*

    *In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.*

    *Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.* [↑](#footnote-ref-34)
35. **Art. 352c.p.c.** “Decisione”:

    *Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, l’istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell’articolo 350 bis, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:*

    *1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;*

    *2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;*

    *3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.*

    *All’udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l’istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.* [↑](#footnote-ref-35)
36. **Art. 351 c.p.c.** “Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria”:

    *Sull’istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l’istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.*

    *La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Davanti alla corte d’appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.*

    *Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all’istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.*

    *Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281* sexies*. Davanti alla corte di appello, se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.* [↑](#footnote-ref-36)
37. Nel rito ante Riforma Cartabia, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, era stato ritenuto *ex se* motivo di nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa (v. sul punto Cass. Civ. Sez. Un., 25/11/2021, n. 36596). [↑](#footnote-ref-37)
38. **Art. 354c.p.c.** “Rimessione al primo giudice”:

    *Il giudice d’appello, se dichiara la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.*

    *Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.*

    *Se il giudice d’appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell’articolo 356.* [↑](#footnote-ref-38)
39. Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla *vocatio in ius*, ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c. (V. Cass. Civ. Sez. Un., 26/01/2022, n.2258). [↑](#footnote-ref-39)
40. Nell’ipotesi in cui si verifichi, nel processo di primo grado, un evento interruttivo al quale faccia seguito un’irregolare riassunzione del processo, il giudice di appello, cui tale irregolarità venga prospettata, non può rimettere la causa al primo giudice, trattandosi di eventualità non prevista dagli art. 353 e 354 c.p.c.; ne consegue l’inammissibilità dell’appello, ove con la proposizione del gravame non sia stata avanzata, in aggiunta, alcuna censura di merito contro la sentenza di primo grado (V. Cass. Civ. Sez. Un., 19/05/2008, n.12644. [↑](#footnote-ref-40)
41. **Art. 161c.p.c.** “Nullità della sentenza”:

    *La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d’impugnazione.*

    *Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.* [↑](#footnote-ref-41)
42. **Art. 356c.p.c.** “Ammissione e assunzione di prove”:

    *Ferma l’applicabilità della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d'appello [341], se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti. Davanti alla corte di appello il collegio delega l’assunzione delle prove all’istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d’ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall’istruttore ai sensi dell’articolo 350, quarto comma.*

    *Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.* [↑](#footnote-ref-42)
43. **Art. 363 *bis* c.p.c.** “Rinvio pregiudiziale”:

    *Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:*

    *1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;*

    *2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;*

    *3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.*

    *L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.*

    *Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del*[*principio di diritto*](https://www.brocardi.it/dizionario/3935.html)*, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma.*

    *La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del*[*pubblico ministero*](https://www.brocardi.it/dizionario/3695.html)*e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo*[*378*](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iii/capo-iii/sezione-ii/art378.html)*.*

    *Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.*

    *Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.*  [↑](#footnote-ref-43)
44. L’espressione è contenuta nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” in G.U. Serie Generale n.245 del 19-10-2022, Suppl. Straordinario n. 5, p. 37. [↑](#footnote-ref-44)
45. La dottrina osserva che il neo istituto è ispirato al modello francese del “*saisine pour avis*” e persegue la finalità di abbattimento del contenzioso. [↑](#footnote-ref-45)
46. Nella Relazione illustrativa, p. 38, si legge che la motivazione è prevista «al fine di circoscrivere i motivi di rinvio pregiudiziale, analogamente a quanto richiesto per le ordinanze con cui vengono sollevate le questioni di legittimità costituzionale. [↑](#footnote-ref-46)
47. **Art. 137 *ter* disp. att. c.p.c.** “Copie del ricorso e del controricorso”:

    *Fermo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono pubblicati nel sito istituzionale della Corte, a cura del centro elettronico di documentazione:*

    *1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 363 bis del codice e i decreti del primo presidente ad esso relativi;*

    *2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione nell'interesse della legge e le sue conclusioni scritte, quando formulate.*

    La prima ordinanza pubblicata sul sito della Corte di cassazione proviene dal Tribunale di Napoli, è datata 3 marzo 2023 e pubblicata il 12 aprile 2023, ed ha ad oggetto l’applicabilità della decisione *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. nei giudizi avanti al giudice di pace. [↑](#footnote-ref-47)
48. **Art. 343 c.p.c.** “Modo e termine dell’appello incidentale”:

    *L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o dell’udienza fissata a norma dell’articolo 349* bis*, secondo comma. Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.* [↑](#footnote-ref-48)
49. Giova precisare che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per riproporre le domande o le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite (o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni), ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (v. Cass. Civ. Sez. Un. 25/05/2018, n. 13195). [↑](#footnote-ref-49)
50. **Art. 349 bis c.p.c.** “Nomina dell'istruttore”:

    *Quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa.*

    *Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.* [↑](#footnote-ref-50)
51. **Art. 292 c.p.c.** “Notificazione e comunicazione di atti al contumace”:

    *L’ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza.*

    *Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull'originale.*

    *Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.*

    *Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.* [↑](#footnote-ref-51)